

## REGOLAMENTO (CE) N. 1884/94 DEL CONSIGLIO

del 27 luglio 1994

che modifica il regolamento (CEE) n. 805/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che la riforma della politica agricola comune ha comportato, tra l'altro, una ristrutturazione del regime del premio speciale per i bovini maschi, previsto dal regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, recante l'organizzazione comune dei mercati nel settore della carne bovina (3);

considerando che la determinazione, sulla base della migliore delle annate tra il 1990, 1991 e il 1992, dei massimali regionali di cui all'articolo 4b, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 805/68 ha condotto in talune aree della Comunità a delle cifre ben superiori alla situazione esistente al momento della riforma; che l'applicazione, negli anni a venire, di massimali regionali eccessivamente elevati rischia di mettere in pericolo la realizzazione del controllo della produzione, quest'ultima essendo uno dei principali obiettivi della riforma; che è opportuno, pertanto, limitare i massimali regionali, segnatamente sulla base della situazione della produzione bovina e la loro evoluzione nel corso degli ultimi anni;

considerando che è opportuno adeguare altresì il massimale regionale speciale previsto per il territorio dei nuovi Länder tedeschi in funzione della modifica del massimale complessivo attribuito alla Germania; che, come attualmente, l'applicazione di questo massimale speciale, è limitato ai nuovi Länder,

## Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 805/68 è modificato come segue:

1) all'articolo 4b, paragrafo 3, terzo comma, il testo del punto b è sostituito dal seguente:

«b. "massimale regionale": il numero di animali che possono beneficiare, in una regione e per un anno civile, del premio speciale; il numero totale degli animali compresi nei massimali regionali di ciascuno Stato membro è limitato a:

Belgio	293 211
Danimarca	324 652
Germania	3 092 667

ivi compreso il massimale regionale speciale relativo al premio speciale di cui all'articolo 4k, paragrafo 1, punto a), applicabile ai nuovi Länder

Grecia	140 130
Spagna	551 552
Francia	1 908 922
Irlanda	1 286 521
Italia	824 885
Lussemburgo	19 300
Paesi Bassi	264 000
Portogallo	154 897
Regno Unito	1 419 811»

2) all'articolo 4k, paragrafo 1, punto a), la cifra «780000» è sostituita dalla cifra: «660323».

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1995.

(1) GU n. C 83 del 19. 3. 1994, pag. 36.

(2) GU n. C 128 del 9. 5. 1994.

(3) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1096/94 (GU n. L 121 del 12. 5. 1994, pag. 9).